

## **IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**DECRETO 27 febbraio 2002**

(G.U.n. 76 del 30/3/2002)

**Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto.**

### **IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

VISTA la legge 7 novembre 2000, n.327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";

VISTO, in particolare, l'art.1, comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

CONSIDERATA la necessità di determinare il costo del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto;

ESAMINATO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, stipulato il 18 luglio 2001 tra FISE ASSOPOSTE, SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOST E UILTRASPORTI;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del suddetto contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

ACCERTATO che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

RITENUTO necessario provvedere alla individuazione del costo del personale a valere da luglio 2001;

**DECRETA**

#### **ART.1**

Il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di luglio 2001, è determinato, a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

#### **ART.2**

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
- b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2002

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: MARONI*